

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 1 di 16
--	---	-------------------

PROTOCOLLO AZIENDALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 2 di 16
--	---	-------------------

Scopo del presente documento

L'obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

In questa fase riprenderanno le seguenti attività:

- Servizi di Sede;
- Marinai (Sede Nautica);
- Scuola di Mare.

Validazione

In attuazione dell'art 13 del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, relativamente alle attività dello YCI Genova, viene costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle procedure, approvato e condiviso in tutte le sue parti dai soggetti sottoscritti.

Il Comitato è costituito dal Medico Competente, dall'RSPP e dagli RLS.

Il Protocollo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione sino a dichiarata cessazione dell'emergenza.

Lo YCI assume il presente Protocollo aziendale di regolamentazione quale attuazione del Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo e aggiornato il 24 aprile.

A seguito dell'emanazione del protocollo di cui sopra viene nominato il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione aziendale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Il Datore di lavoro ha individuato i seguenti soggetti:

- Datore di lavoro
- Rsp
- Medico Competente
- RLS

Definizioni

Si precisa preliminarmente che col termine **SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2)** si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine **COVID-19 (COrona VIRUS Disease-2019)** si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, meno rilevanti ai fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 "COVID-2019. Aggiornamento", comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 3 di 16
--	---	-------------------

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali)

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Indicazioni per il Datore di Lavoro (e suoi collaboratori)

Premesso che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, e che devono essere sospese le attività dei reparti aziendali ritenuti non indispensabili, si riportano alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente adattabili, con il necessario contributo di RLS/RLST, in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive, da mettere in atto anche se l'infezione da SARS-CoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree in cui l'azienda è operativa.

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una "esposizione deliberata" ovvero ad una "esposizione potenziale" dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa.

In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una "valutazione del rischio" ed "elaborare il DVR" e, se del caso, "integrarlo" con quanto previsto dall'art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.

Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l'agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all'attività del

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 4 di 16
--	---	-------------------

datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro.

In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all'attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l'attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.

In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 c.c. con il predetto documento viene formalizzata l'azione del datore di lavoro che danno conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, costituiranno parte integrante del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.

Tutela della salute pubblica

La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell'epidemia.

Limitazione delle occasioni di contatto

Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure di precauzione ritenute appropriate, da adattare, qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico, alle peculiarità della propria organizzazione (sono altresì possibili soluzioni alternative o integrative di pari efficacia o più incisive):

- promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo, ferie e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva e favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto "lavoro agile" o "smart working");
- adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita;
- limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti produttivi;
- limitare al massimo l'accesso ai visitatori;

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 5 di 16
--	---	-------------------

- individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale;
- evitare l'organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione);
- regolamentare l'accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione);
- laddove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione);
- qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, adottare strumenti di protezione individuale.

Norme di comportamento e corretta prassi igienica

Inoltre, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), da estendere anche ai possibili utenti esterni (visitatori, fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, imprese appaltatrici). Tali misure comprendono:

- informare tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si presentino al lavoro;
- evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni; a tal proposito, per gli utenti esterni (fornitori, trasportatori, altro personale), individuare servizi igienici dedicati e vietare l'utilizzo di quelli del personale aziendale.

Seguono alcune raccomandazioni per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto), secondo le disposizioni del Ministero della Salute.

Per la pulizia di ambienti **dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19**, applicare le misure straordinarie di seguito riportate:

a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 6 di 16
--	---	-------------------

sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Per la pulizia di ambienti **non frequentati da casi di COVID-19**, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detersivi, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).

Informazione

Lo YCI, attraverso le modalità più idonee ed efficaci informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.

Lo YCI deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevolezza, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

L'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo:

- ⇒ Lo YCI si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc), attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda.
- ⇒ Lo YCI fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
- ⇒ Lo YCI colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, dépliant informativi che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate negli uffici e nei luoghi comuni; le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all'interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 7 di 16
--	---	-------------------

Tra le informazioni contenute nella nota informativa dovranno essere presenti:

- ⇒ l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- ⇒ la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere presso lo YCI e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- ⇒ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- ⇒ l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro ex art. 20 dlgs 81/2008 e smi, di situazioni di pericolo cui il lavoratore viene a conoscenza quale la presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- ⇒ L'obbligo nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma contattare il proprio medico e il numero unico di emergenza (NUE) 112
- ⇒ Il Datore di lavoro informa riguardo: Numero Verde 800 938 883, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 – 16:00 ed il sabato dalle 9:00 – 12:00 e l'indirizzo email sonoinliguria@regione.liguria.it che la Regione Liguria ha messo a disposizione per la richiesta di informazioni sull'emergenza legata al COVID-19

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

La sorveglianza periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali o territoriali).

In considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 8 di 16
--	---	-------------------

territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell' assenza per malattia.

Documento di Valutazione dei Rischi

In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l' aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all' infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARSCoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell' attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell' individuazione e nell' attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

- **Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:**
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l' utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
- **Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:**
tale soggetto verosimilmente è già noto all' Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l' utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell' eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all' interno dell' azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
- **Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l' attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):**
gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 9 di 16
--	---	-------------------

che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 112.

- **Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:**
non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l'isolamento domiciliare per 14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto
- **Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa:**
disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
- **Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa:**
disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'emergenza Covid, così come da Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, prevede la visita del medico competente al rientro del lavoratore, anche per assenza dal lavoro inferiore ai 60 giorni, se motivata da sintomi e/o infezione sospetta o conclamata da Sars-Cov 2.

Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori)

Si premette che la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l'individuazione e la sorveglianza dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare agli operatori ospedalieri e del Dipartimento di Prevenzione, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta; il Servizio Sanitario Regionale, oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verifica il rispetto dell'isolamento domiciliare che è indicato per i contatti stretti e per i casi sintomatici non gravi.

Ciò premesso, oltre a quanto indicato nella sezione precedente, con particolare riferimento alla gestione dei lavoratori negli scenari descritti, nei quali potrebbe essere coinvolto, se presente in azienda, il Medico Competente, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni.

- Incrementare, nell'ambito dell'organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l'attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 10 di 16
--	---	--------------------

adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI. A tal proposito, anche al fine di limitare gli spostamenti in coerenza con le misure restrittive disposte a livello nazionale, nonché di consentire l'assistenza ad un numero maggiore di aziende, si ritiene utile privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, ritenute valide anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria (compresa la regolamentazione dell'accesso alle sale d'aspetto), nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali; a tal proposito, per l'effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti integrativi, si raccomanda, al fine di assicurare la corretta igiene dei locali, di utilizzare prioritariamente ambulatori medici, infermerie collocate all'interno delle aziende e unità mobili (se disponibili e se attrezzate per garantire un adeguato distanziamento tra i presenti, nel rispetto del "criterio di distanza *droplet*", fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esame obiettivo), ricorrendo ai locali messi a disposizione delle aziende solo se tale soluzione risulta funzionale a limitare al minimo indispensabile lo spostamento dei lavoratori sul territorio; questi ultimi dovranno comunque avere caratteristiche tali da permettere l'applicazione di tutte le previste misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria.
- Nell'eventualità di un contatto con un caso sospetto di COVID-19, indossare DPI adeguati, consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie (in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante il dispositivo di protezione più appropriato sia rappresentato da facciali filtranti FFP2/FFP3, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; tuttavia, considerate le misure di contenimento e il sistema di sorveglianza epidemiologica messi in atto, si ritiene che tale scenario costituisca una eventualità residuale. A contatto con tutti gli altri utenti, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) e guanti.
- Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell'attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 112 o il numero predisposto 1500. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 11 di 16
--	---	--------------------

strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente).

- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire in ogni caso l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, o comunque di procedure che generano aerosol, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, a meno che queste non siano assolutamente necessarie per l'espressione del giudizio di idoneità.
- Si raccomanda inoltre di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali collaboratori sanitari preposti all'effettuazione degli accertamenti integrativi previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria.
- Si precisa, infine, che non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori legato all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Modalità di ingresso e di comportamento all'interno dello YCI

Al fine di avere un controllo efficace sull'ingresso delle persone dipendenti e/o terzi presso lo YCI viene costituito un Punto di Controllo (PdC) in corrispondenza dell'ingresso all'insediamento.

Tale PdC sarà presidiato dalle ore 08.00 alle ore 19.00 da un dipendente che avrà il compito di misurare la temperatura corporea e raccogliere i dati anagrafici da parte di chi intende accedere alla struttura.

La misura della temperatura corporea avverrà senza alcuna registrazione del dato ma solo in caso di superamento e sarà eseguita su tutto il personale dipendente, soci e terzi.

L'autodichiarazione dovrà invece essere redatta e sottoscritta solo da terzi in quanto per i dipendenti e soci è stata fatta apposita informativa.

Il primo accesso sarà fatto **dall'addetto alle pulizie** che dovrà provvedere autonomamente alla misura della propria temperatura.

Il secondo accesso avverrà verso le ore 08.00 da parte di un **Marinaio** che dovrà provvedere autonomamente alla misura della propria temperatura e presiederà la postazione PdC per assolvere ai controlli previsti sino al successivo cambio.

Le attività che devono essere svolte dal personale che presidia il PdC sono definite in apposita procedura.

Dopo le ore 19.00, quando il Ristorante è aperto, il PdC si sposta nella zona Ristorante e sarà gestito dai **Camerieri** che provvederanno al rilievo della temperatura corporea dei soci che vi accedono.

Dopo le ore 19.00, i soci che non si recano al Ristorante, possono accedere **solo** alla loro imbarcazione **è vietato muoversi liberamente all'interno di altre strutture dello YCI**. Non è previsto il controllo della temperatura in quanto in tale frangente il Socio non ha occasioni di avvicinamento/contatto con dipendenti ma solo un diretto accesso alla propria imbarcazione.

Si riportano in allegato le procedure di dettaglio per ogni mansione.

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 12 di 16
--	---	--------------------

STIMA DEL RISCHIO SECONDO MODELLO INAIL

Marinai

Esposizione: 1 (probabilità medio-bassa)

Prossimità: 2 (lavoro con altri ma non in prossimità)

RISCHIO: 2 (Basso)

Aggregazione: 1 (presenza di terzi limitata o nulla)

Il personale se deve colloquiare con terzi lo fa all'esterno mantenendo una distanza interpersonale superiore ad 1m, indossando la mascherina ed invitando anche l'interlocutore ad indossarla. L'eventuale accesso al locale Sede Nautica deve essere limitato nel tempo, con solo un cliente per volta, che prima di accedere dovrà essere munito di mascherina e deve aver provveduto alla pulizia delle mani con prodotti igienizzanti.

RISCHIO TOTALE MARINAI: 2 (Basso)

Servizi di Sede (Camerieri)

Esposizione: 1 (probabilità medio-bassa)

Prossimità: 2 (lavoro con altri ma non in prossimità)

RISCHIO: 2 (Basso)

Aggregazione: 1,15 (presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente)

Il Rischio MEDIO-BASSO è derivato dalla presenza di terzi che non indossano la mascherina in quanto in stanno mangiando, pertanto proprio su questo aspetto vengono prese specifiche misure al fine di poter riportare il valore del Rischio a BASSO:

- Organizzative;
- Di prevenzione e protezione
- Specifiche per la prevenzione dell'attività di focolai epidemici

Misure messe in atto per mitigare il valore del rischio:

1. L'accesso al Ristorante avverrà solo su prenotazione;
2. Quando possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (terrazza), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro
3. I camerieri non serviranno più le pietanze al tavolo ma porteranno direttamente il piatto con la porzione richiesta, per limitare il tempo di avvicinamento;
4. I camerieri durante la fase di posa delle pietanze sul tavolo saranno dotati di mascherina chirurgica inoltre devono procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo);
5. I **tavoli** devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 13 di 16
--	---	--------------------

- barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet
6. Disposizione dei tavoli affinché venga mantenuto un corridoio di transito che consenta ai camerieri di mantenere una distanza maggiore di 1m dai tavoli durante i passaggi;
 7. Al banco bar eventuali clienti dovranno porsi ad una distanza maggiore di 1m dal bancone, limite segnalato a terra ed una distanza interpersonale laterale maggiore di 1m, inoltre non potranno stazionare davanti al bancone se non per il tempo strettamente necessario a prelevare il cibo o bevanda;
 8. I Soci dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo;
 9. Pulizia arredi e locali con prodotti specifici conformi alle indicazioni del Ministero della Salute ad inizio turno;
 10. Messa a disposizione in corrispondenza dell'ingresso della zona ristorante/bar di dispenser con soluzione detergente per le mani che deve essere utilizzato dai soci;
 11. Messa a disposizione della zona riservata ai camerieri di dispenser con soluzione detergente per le mani;
 12. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
 13. Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere
 14. I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.

RISCHIO TOTALE CAMERIERI: 2 (Basso)

Uffici Sede Nautica

Esposizione: 1 (probabilità medio-bassa)

Prossimità: 2 (lavoro con altri ma non in prossimità)

RISCHIO: 2 (Basso)

Aggregazione: 1,15 (presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente)

RISCHIO TOTALE UFFICI SEDE NAUTICA: 2,3 (Medio-Basso)

Il Rischio MEDIO-BASSO è derivato la possibile presenza di terzi, pertanto proprio su questo aspetto vengono prese specifiche misure al fine di poter riportare il valore del Rischio a BASSO:

- Organizzative;
- Di prevenzione e protezione
- Specifiche per la prevenzione dell'attività di focolai epidemici

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 14 di 16
--	---	--------------------

Misure messe in atto per mitigare il valore del rischio:

1. Ingresso di terzi presso gli uffici della sede nautica, viene fissato un solo periodo di accessibilità ai soci, le persone vengono messe in coda all'esterno della struttura con distanza interpersonale non minore di 3m, segnalato da apposita cartellonistica; ingresso in segreteria solo uno per volta non oltrepassando la linea a terra;
2. Non accessibilità di terzi se sprovvisti di mascherina almeno di tipo chirurgico;
3. Pulizia arredi e locali con prodotti specifici conformi alle indicazioni del Ministero della Salute ad inizio giornata;
4. Messa a disposizioni in corrispondenza dell'ingresso all'ufficio di dispenser con soluzione detergente per le mani che deve essere utilizzato da terzi prima dell'accesso;
5. Installazione di barriera in plexiglass per tenere separato l'operatore dai soci

Uffici Sede

Esposizione: 1 (probabilità medio-bassa)

Prossimità: 2 (lavoro con altri ma non in prossimità)

RISCHIO: 2 (Basso)

Aggregazione: 1,15 (presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente)

RISCHIO TOTALE UFFICI SEDE NAUTICA: 2,3 (Medio-Basso)

Il Rischio MEDIO-BASSO è derivato la possibile presenza di terzi, pertanto proprio su questo aspetto vengono prese specifiche misure al fine di poter riportare il valore del Rischio a BASSO:


- Organizzative;
- Di prevenzione e protezione
- Specifiche per la prevenzione dell'attività di focolai epidemici

Misure messe in atto per mitigare il valore del rischio:

1. Ingresso di terzi presso gli uffici della sede, viene fissato un solo periodo di accessibilità ai soci, le persone vengono messe in coda all'esterno della segreteria con distanza interpersonale non minore di 3m, segnalato da apposita cartellonistica; ingresso in segreteria solo uno per volta non oltrepassando la linea a terra;
2. Non accessibilità di terzi se sprovvisti di mascherina almeno di tipo chirurgico;
3. Pulizia arredi e locali con prodotti specifici conformi alle indicazioni del Ministero della Salute ad inizio giornata;
4. Messa a disposizioni in corrispondenza dell'ingresso all'ufficio di dispenser con soluzione detergente per le mani che deve essere utilizzato da terzi prima dell'accesso;
5. Installazione di barriera in plexiglass per tenere separato l'operatore dai soci

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 15 di 16
--	---	--------------------



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Rischi Residui	R	Misure Adottate	DPI
Attività con presenza di pubblico	ALTO	Vedi procedura	Vedi procedura
Attività con possibili incontri con persone esterne	ALTO	Vedi procedura (limitare al massimo il numero di persone massimo 1)	Vedi procedura
Attività senza incontri con persone esterne	MEDIO	Vedi procedura	Vedi procedura
Attività con impossibilità di mantenere la distanza di 1m tra i lavoratori	ALTO	Vietare tale tipo di attività	/
Attività con impossibilità di mantenere costantemente la distanza di 1m tra i lavoratori	ALTO	Vietare tale tipo di attività	/
Attività in cui è possibile mantenere costantemente la distanza di 1m tra i lavoratori	MEDIO	Vedi procedura	Vedi procedura

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Documento Valutazione dei Rischi YCI GENOVA PROTOCOLLO AZIENDALE CORONAVIRUS	Pagina 16 di 16
--	---	--------------------

Informazione

L'informazione ai dipendenti e soci circa le disposizioni delle Autorità in materia di contenimento del COVID-19, viene effettuato consegnando ed affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili:

- segreteria sede nautica
- ingresso principale edificio sede
- ingresso palazzina scuola di mare

il dépliant allegato

Allegati

1. Procedura Organizzativa Punto di Controllo
2. Procedura Organizzativa Marinai
3. Procedura Organizzativa Uffici
4. Procedura Organizzativa Camerieri
5. Procedura Organizzativa Istruttori Vela
6. Dépliant raccomandazioni per la prevenzione

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Approvato
1	16/05/20	Emissione	R.S.P.P.	M.d.L.	D.d.L